

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
**Istituto Statale di Istruzione Superiore
"EDITH STEIN"**



Circolare n. 165

Gavirate, 06. 11. 2017

Al personale docente

Al personale ATA

Ai Genitori

Agli Studenti

Al Sito Web/Albo

Al DSGA

SEDI


OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza all'interno dell'Istituto

Con la direttiva allegata si riportano alla Vostra attenzione indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e sulle responsabilità che ricadono in capo all'istituzione scolastica, ai singoli docenti e ai collaboratori scolastici.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Maria Franz



Via dei Gelsomini, 14 – 21026 Gavirate (Va) Italy
Tel: 0332.745525 Fax: 0332.744590
Email: vais01200q@istruzione.it ; segreteria@istitutosup-gavirate.it
Pec: vais01200q@pec.istruzione.it
Sito: www.steingavirate.gov.it
CF: 92000510120
codice ministeriale: VAIS01200Q

DIRETTIVA SULLA VIGILANZA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico

VISTI gli artt. 2043 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n.312 del 11/07/1980;

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO l'art. 29, co.5, CCNL e s.m.i. comparto scuola 2006/2009 *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*;

VISTO il CCNL 2006/2009 art. 47, co.1 lett. a, secondo cui l'obbligo della vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;

VISTO il Regolamento d'Istituto attualmente in vigore a cui si fa rinvio per le parti non esplicitamente richiamate nel presente documento;

TENUTO CONTO CHE tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n.165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

PREMESSO CHE l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e permane per tutta la durata del servizio scolastico e che la responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;

EMANA

LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2017/18

INDICAZIONI PRELIMINARI

I docenti in servizio hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con i docenti, così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, con particolare riguardo agli alunni diversamente abili, e relativi ai seguenti contesti:

- o ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- o svolgimento delle attività didattiche;
- o cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- o intervallo;
- o uscita degli alunni da scuola;
- o visite guidate/viaggi d'istruzione;
- o attività pomeridiane
- o assemblee d'istituto.

Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza e questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

I genitori degli studenti, oltre che agli Uffici, possono normalmente accedere alle aree riservate ai contatti con i docenti ed eccezionalmente alle aree dove si svolge attività didattica se autorizzati dal dirigente e accompagnati dal personale della Scuola.

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi durante tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre. Tale obbligo è strettamente connesso alla funzione docente.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni rimangano lontani da fonti di pericolo,
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o il suo collaboratore e la segreteria siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni.

Per motivi di sicurezza, di riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere solo agli uffici di segreteria e Presidenza per il tempo limitato al disbrigo di pratiche, non possono accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, hanno come funzione primaria quella di sorvegliare e vigilare sugli studenti, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo); in particolare vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

A essi vengono affidate le chiavi di accesso dell'edificio scolastico e degli spazi interni e spetta loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare al D.S.G.A. eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti impropri.

Il personale ausiliario garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso di estranei.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per altri servizi programmati o per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti comunicate attraverso la citofonia interna o a voce.

Art. 1 Entrata degli alunni

Gli studenti possono accedere all'edificio che ospita l'Istituto durante le ore di lezione e per tutte le attività integrative o extrascolastiche programmate e deliberate dagli organi collegiali, anche in ore pomeridiane o serali.

L'ingresso degli alunni avviene non prima delle 7.45.

Gli stessi vengono sorvegliati dai collaboratori assegnati ai piani e alla portineria.

A partire dal suono della prima campanella, ore 7.55 tutti gli alunni si porteranno nelle rispettive aule.

I cancelli e le porte vengono chiusi entro le ore 8.10; gli alunni che entreranno dopo tale orario, saranno accolti solo con autorizzazione firmata.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**. L'appello e la registrazione dei presenti, degli assenti e delle giustificazioni delle assenze precedenti sono operazioni da effettuare con precisione.

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete:

- la sorveglianza, secondo il calendario e i posti assegnati a ciascuno;
- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti ;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;

- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli e delle porte entro le 8.10;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Art. 2 Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.

L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestra) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale o è individuato, nel caso di attività integrative o pomeridiane, nella delibera relativa degli OO. CC. .

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciate in ordine e pulite;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno;
- non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;

Nel **caso di effettiva necessità**, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe a un solo studente alla volta, assicurandosi che l'assenza duri un tempo ragionevolmente breve.

Possono altresì autorizzare l'uscita di gruppi di alunni per attività di laboratorio programmate.

Non è consentito agli alunni interrompere le attività didattiche delle classi per comunicazioni che non siano state previamente autorizzate dal dirigente scolastico o dal suo collaboratore che, in tal caso, indicheranno di volta in volta orari e modalità.

Non è consentito allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe (effettuerà un'annotazione sul registro elettronico).

A queste indicazioni si aggiungano eventuali specifiche indicazioni previste dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e che creano obblighi giuridici per l'Amministrazione a prescindere dall'età degli alunni (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.).

È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, per la momentanea sorveglianza sugli alunni.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

I collaboratori scolastici devono comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore l'eventuale assenza dell'insegnante per le necessarie sostituzioni;

Art. 3 La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni. In caso di allontanamento arbitrario di uno studente dall'aula si avvisi il D. S. o il suo collaboratore.

Art.4 La vigilanza degli alunni durante l'intervallo

Durante l'intervallo, che ricade nella competenza dei docenti assegnati alle varie classi secondo l'orario annuale, la vigilanza è effettuata dai docenti individuati dal D. S.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti nell'aula o nella zona di vigilanza
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni, così da favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.

Durante l'intervallo **i collaboratori scolastici** di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza e presidiano le aree comuni;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza;
- sorvegliano gli spazi esterni loro assegnati.

Tutto il personale scolastico, docente e non docente, è tenuto alla vigilanza sul rispetto del decreto legge n. 104 del 10. 09. 2013 (divieto di fumo) e non solo i collaboratori scolastici o i docenti incaricati di sorvegliare durante l'intervallo.

Art. 5 Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici i docenti sono tenuti a:

- accompagnare nei trasferimenti da un'aula all'altra gli allievi con cui faranno lezione;
- riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi;
- spetta ai docenti di Scienze motorie e sportive accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

Ove ricorrano particolari esigenze, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario.

Gli obblighi di accompagnamento sono proporzionati all'età degli studenti, al loro grado di maturità, alla pericolosità o meno del tragitto, alla esperienza di vissuto acquisita dallo studente in questa Scuola.

I collaboratori scolastici concorrono a vigilare sugli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula all'altra e ai laboratori avendo cura di mantenere ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Art. 6 Vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe e il docente di sostegno devono garantire costante vigilanza sugli alunni diversamente abili.

Il collaboratore scolastico, individuato dal DSGA, ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura degli alunni che necessitano di assistenza per grave disabilità.

Art. 7 Uscita degli alunni da scuola

Le richieste di uscita anticipata devono avere esclusivamente carattere di eccezionalità. La procedura, deliberata dal Consiglio di Istituto, prevede che le uscite anticipate degli alunni minorenni siano autorizzate solo in presenza di un genitore.

Nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a recarsi personalmente a scuola, dovrà delegare in forma scritta altra persona che sarà identificata previa esibizione del documento di identità.

Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate in atrio prima dell'inizio delle lezioni, entro le ore 8.00.

Le richieste di uscita anticipata saranno autorizzate esclusivamente dal D. S. o, in caso di sua assenza, dal suo collaboratore.

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, **i collaboratori scolastici sono tenuti a:**

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA.

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche qualora siano previste attività didattiche pomeridiane, deliberate dagli organi collegiali.

Art. 8 La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione o scambi linguistici dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e un docente referente dell'attività. Comportamenti impropri devono essere oggetto di valutazione disciplinare.

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del Consiglio di classe.

Gli obblighi di vigilanza descritti si estendono anche per le attività extracurricolari.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, uscite e viaggi d'istruzione ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

I docenti devono accompagnare e sorvegliare gli alunni durante le attività e per tutto il tempo in cui sono ad essi affidati, rispettando quanto previsto dal programma dell'attività stessa.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento.

Art. 9 Vigilanza degli studenti durante le assemblee d'istituto


Durante le attività didattiche collettive autorizzate la vigilanza è assicurata dai docenti in servizio secondo l'orario vigente e dai collaboratori scolastici.

Gli studenti, in particolare i rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto e i rappresentanti nei Consigli di classe, collaborano al fine di uno svolgimento ordinato dell'assemblea.

Durante lo svolgimento dell'assemblea gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto. In particolare non è consentito lasciare l'assemblea senza esplicita autorizzazione. Le assemblee si svolgono normalmente in palestra.

Il dirigente, o il suo collaboratore, predispone indicazioni organizzative al fine di garantire la vigilanza sulla presenza e sul comportamento degli studenti durante le assemblee. In tale occasione saranno utilizzati docenti in servizio secondo l'orario vigente.

Durante le assemblee d'istituto o le attività collettive autorizzate i collaboratori, secondo le specifiche istruzioni impartite dal DSGA, coadiuvano i docenti nella vigilanza. In particolare vigilano sulle uscite degli studenti, evitano l'ingresso di estranei e verificano la chiusura delle porte delle aule.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Maria Franz